

Sentenza n. 4295/2019 pubbl. il 06/05/2019
RG n. 78316/2014

N. R.G. 78316/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. ELENA RIVA CRUGNOLA	Presidente Relatore
dott. AMINA SIMONETTI	Giudice
dott. MARIA ANTONIETTA RICCI	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. **78316/2014** promossa da:

GABRIELE PIEROTTI (C.F. PRTGRL47R20L746D), con il patrocinio degli avvocati PIERFRANCESCO GELMETTI (C.F. GLMPFR66R21G702S) e ANNA SARAH PROSPERI (PRNSNR70C70A501N), entrambi del Foro di Milano;

ATTORE

contro

MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED con sede in India, con il patrocinio degli avvocati STEFANO PROSPERI MANGILI (C.F. PRSSFN64R10D211K) e NICOLA PAGLIETTI (PGLNCL65C11H501K), entrambi del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliata in Milano presso l'avv. CAROSENSA GABRIELLA FILASETA (C.F. FLSCSN67C64F704G), via Andrea Costa n.2;

CONVENUTA

CONCLUSIONI

per l'attore:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato l'inadempimento di Mahindra Gears Cyprus Limited alle obbligazioni statutarie e contrattuali assunte nei confronti di Gabriele Pierotti con la sottoscrizione del Management agreement del 3 luglio 2008 e per l'effetto condannare la convenuta Mahindra & Mahindra Limited, in persona del legale rappresentante, in forza dell'obbligo assunto con la garanzia del 30 giugno 2008:

(1) in via principale, (a) alla reintegrazione in forma specifica e, così, all'acquisto della partecipazione in Metalcastello S.p.A. di proprietà di Gabriele Pierotti a fronte del contestuale versamento, in favore di quest'ultimo, del corrispettivo dovuto pari a Euro 1.494.633,02, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 6 gennaio 2012 alla data del pagamento e a tutti gli oneri, spese e tasse del trasferimento di tale partecipazione; (b) al pagamento, in favore di Gabriele Pierotti, di Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del predetto provvedimento, ovvero nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 614-bis cod. proc. civ., salvo gravame e fatto salvo, altresì, il maggior danno;

pagina 1 di 9

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9959a832cd08468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76ca1f



Sentenza n. 4295/2019 pubbl. il 06/05/2019
RG n. 78316/2014

(2) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di condanna in forma specifica di cui al precedente punto (a), al risarcimento per equivalente e, così, al pagamento, in favore di Gabriele Pierotti, di un importo pari alla differenza tra il valore attuale della partecipazione in Metalcastello S.p.A. di proprietà del medesimo, al netto dell'ulteriore sottoscrizione effettuata in sede di ripianamento delle perdite dell'esercizio 2014, e il prezzo di Euro 1.494.633,02, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 6 gennaio 2012 alla data del pagamento; ovvero alla diversa misura che sarà determinata in corso di giudizio, anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio, salvo gravame; (b) al risarcimento, in via autonoma, di tutti gli ulteriori danni patiti da Gabriele Pierotti in conseguenza del descritto inadempimento di Mahindra & Mahindra Limited alla garanzia di corretto adempimento del contratto, da determinarsi se del caso anche in via equitativa, salvo gravame; (c) con ogni riserva in ordine ad eventuali ulteriori costi e danni che Gabriele Pierotti dovesse subire in futuro anche in dipendenza dell'eventuale ulteriore diminuzione di valore della propria partecipazione in Metalcastello S.p.A..

(3) in via ulteriormente subordinata, in caso di qualificazione della garanzia stessa come promessa del fatto del terzo, (a) al pagamento, in favore di Gabriele Pierotti, di un equo indennizzo, da determinarsi nel corso del giudizio, avvalendosi di consulenza tecnica d'ufficio, tenuto conto della differenza tra il valore attuale della partecipazione del medesimo in Metalcastello S.p.A. e il prezzo di Euro 1.494.633,02 e degli ulteriori danni patiti dallo stesso Gabriele Pierotti in conseguenza del descritto inadempimento di Mahindra & Mahindra Limited alla garanzia di corretto adempimento, oltre a interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 6 gennaio 2012 alla data del pagamento, salvo gravame; (b) con ogni riserva in ordine ad eventuali ulteriori costi e danni che Gabriele Pierotti dovesse subire in futuro anche in dipendenza dell'eventuale ulteriore diminuzione di valore della propria partecipazione in Metalcastello S.p.A.

(4) in tutti i casi con vittoria di spese e compensi del presente procedimento, oltre rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrendo.”

per la convenuta:

“Premesso

-che la domanda attorea è basata sull'asserita mancata conoscenza da parte dell'Amministratore Delegato Dott. Gabriele Pierotti, sia nella veste di socio che di amministratore, di operazioni legate all'accorciamento della catena di controllo di Mahindra & Mahindra Limited su Metalcastello S.p.A.;

-che la domanda attorea è basata sulla asserita valenza del patto di co-vendita nell'operazione di accorciamento della catena di controllo;

-che l'istruttoria ha confermato quanto affermato fin dall'inizio della causa dalla convenuta Mahindra & Mahindra Limited, ossia che il Dott. Pierotti era perfettamente a conoscenza dell'operazione di accorciamento della detta catena di controllo (che peraltro non rileva di per sé in quanto vendita infra-gruppo, per quanto attiene al patto di co-vendita) ed aveva dato il suo consenso all'operazione sia come amministratore con deleghe sia come socio;

-che infatti all'esito dell'istruttoria è risultato acquisito il documento sottoscritto dal Dott. Pierotti e da tutti i soci di minoranza che attesta la conoscenza dell'operazione di accorciamento della catena di controllo, del conferimento di relativo consenso, e presa d'atto di un prezzo pari al valore contabile di libro della partecipazione presso la società cipriota, come correttamente riconosciuto in udienza dallo stesso Dott. Pierotti;

tutto ciò premesso,

così si confermano e precisano le conclusioni come già riportate in sede di memoria 183 n. 1 c.p.c.:

pagina 2 di 9

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9959a832cd08468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76ca1f

Sentenza n. 4295/2019 pubbl. il 06/05/2019
RG n. 78316/2014

“Piaccia al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in via pregiudiziale dichiarare improcedibile o non perseguibile o comunque inammissibile le domande proposte da Gabriele Pierotti nei confronti della concludente per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell’obbligato principale Mahindra Gears Cyprus Ltd, litisconsorte necessario, per tutte le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e nella presente memoria;

in via preliminare, ordinare l’intervento nel presente giudizio di Mahindra Gears Cyprus Limited in persona del legale rappresentante, o dell’eventuale suo successore universale ai sensi dell’art. 107 c.p.c.;

nel merito e nel pieno del contraddittorio delle parti, respingere le domande tutte formulate in citazione dall’attore perché destituite di fondamento in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e risposta e nella 1° memoria 183 c.p.c.;

condannare l’attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c. 1° e 3° c.p.c., per le ragioni esposte;

- Disporre lo stralcio dei documenti prodotti da controparte in sede di memoria 183 c.p.c. n. 3 perché tardivi e irrituali;

- Respingere ogni domanda nuova formulata dalla controparte;

con vittoria di spese e di compensi professionali ex DM 55/2014 oltre oneri fiscali e previdenziali.”

Sentenza n. 4295/2019 pubbl. il 06/05/2019
RG n. 78316/2014

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Onde inquadrare l'oggetto del presente giudizio è opportuno premettere una **sintesi degli antefatti**, come documentati e indiscussi tra le parti:

- il **2.4.2008** viene stipulato lo *Share Purchase Agreement* (d'ora in avanti anche solo *SPA*, doc.2 convenuta) tra **MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED**,
 - *holding* del gruppo omonimo e qui **convenuta** (d'ora in avanti anche solo **MM**),e gli **azionisti italiani di METACASTELLO SPA**, tra i quali l'**attore GABRIELE PIEROTTI** e la moglie GRAZIA MARGELLI, accordo prevedente l'acquisto da parte di MM di tutte le azioni della METACASTELLO SPA, direttamente o tramite società controllata, per il corrispettivo, quanto alle azioni dei coniugi PIEROTTI, di euro (9.976.434,17 + 5.463.462,52) 15.439.896,69;
- lo *SPA* era stato preceduto da un **accordo** stipulato il **19.3.2008** (doc.17 convenuta) tra **MM** e il **PIEROTTI**, nel quale si prevedeva il reinvestimento del PIEROTTI in METACASTELLO SPA per euro 1.500.000,00 a fronte della sua permanenza nella carica di AD in METALCASTELLO SPA per tre anni, nonché varie clausole di *lock up*, *drag along* e *tag along*, precisandosi che la clausola di *tag along* opererà "nel caso in cui MM venda il suo pacchetto azionario e non nel caso in cui le azioni siano trasferite ad un altro soggetto appartenente al gruppo" (cfr. art.6 doc.17 convenuta);
- il **30.6./3.7.2008** (doc.5 attore) viene poi stipulato il *management agreement* tra il **PIEROTTI**, la società italiana MAHINDRA METALCASTELLO SRL -destinata da MM a divenire intestataria delle azioni di METACASTELLO SPA- nonché la controllante della SRL italiana, la **cipriota KALBARRI TRADING LTD** (poi divenuta **MAHINDRA GEARS CYPRUS LTD**), a sua volta **controllata da MM**: nel *management agreement* si riproducono le previsioni dell'accordo 19.3.2008 (che viene definito *preliminary agreement* nelle premesse), previsioni relative, tra l'altro, alla posizione del PIEROTTI e in particolare si definisce il diritto del PIEROTTI di *tag along* all'art.6.2 in riferimento a vendite "*to third party*";
- il **30.6.2008** **MM** sottoscrive lettera indirizzata al PIEROTTI (doc.6 attore) con la quale, in riferimento al *management agreement*, **conferma al PIEROTTI che essa MM farà sì che le sue controllate adempiano le obbligazioni assunte nei confronti del PIEROTTI nel management agreement** ("*confirms to you that MM will cause its subsidiaries..... to fulfil the obligations undertaken towards you pursuant to such management agreement*");
- il **22.6.2011** il **PIEROTTI** cessa formalmente la carica di amministratore di METALCASTELLO SPA.

Poste tali vicende, nel presente processo l'**attore PIEROTTI** fa valere **nei confronti di MM quale garante**,

- e in prima battuta anche nei confronti della società cipriota MAHINDRA GEARS CYPRUS LTD (divenuta titolare diretta delle azioni METALCASTELLO SPA a seguito della fusione tra quest'ultima e il veicolo acquirente MAHINDRA METALCASTELLO SRL)
- nei confronti della quale ha poi abbandonato ogni domanda, non essendosi instaurato il contraddittorio essendo risultato che MAHINDRA GEARS CYPRUS LTD era stata cancellata dal Registro cipriota prima della notifica della citazione, risultata infruttuosa,

l'**obbligo di tag along** ovvero **di co-vendita previsto dal management agreement**, sul presupposto della **intervenuta vendita delle azioni di METALCASTELLO SPA dalla società**

pagina 4 di 9

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9959a832cd03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76ca1f

Sentenza n. 4295/2019 pubbl. il 06/05/2019
RG n. 78316/2014

cipriota MAHINDRA GEARS CYPRUS LTD alla società mauriziana MAHINDRA GEARS GLOBAL LTD, vendita avvenuta il 6.1.2012 al corrispettivo di euro 42 milioni (doc.17 attore),

- o negozio a lui non preventivamente comunicato, come invece sarebbe stato onere della venditrice secondo la clausola di prelazione contenuta nello Statuto di METALCASTELLO SPA,
- o e rispetto al quale non aveva potuto quindi esercitare il proprio diritto di *tag along* fino al giugno 2014,
- o quando aveva svolto la sua pretesa con missiva indirizzata alla cipriota e alla garante MM (doc.18 attore),
- o dopo aver avuto specifica conoscenza della vendita, a seguito di continue richieste del suo legale alle controparti, nel maggio/giugno 2014,

svolgendo quindi -nelle **conclusioni definitive solo nei confronti della garante MM-** le domande sopra trascritte, **in via principale di condanna in forma specifica all'acquisto della partecipazione residua del PIEROTTI in METACASTELLO SPA** con versamento del corrispettivo per **euro 1.494.633,02** oltre accessori, **in via subordinata di risarcimento del danno.**

La **convenuta MM** ha contrastato le domande avversarie per plurimi profili:

- in via preliminare eccependo la **improcedibilità della domanda** in dipendenza della **mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria**, la cipriota MAHINDRA GEARS CYPRUS LTD, non più esistente dopo la cancellazione dal Registro di Cipro ma passibile di riviviscenza secondo la legge nazionale;
- nel merito:
 - o negando l'operatività della clausola di *tag along* invocata *ex adverso* rispetto a vicende, quale quella in discussione, risolvendosi in trasferimenti infra-gruppo volti al mero accorciamento della catena di controllo,
 - o e, in ogni caso, affermando la piena conoscenza in capo al PIEROTTI, quale amministratore di METACASTELLO SPA, del programmato trasferimento infra-gruppo, in particolare il 4.2.2011 essendogli stati conferiti dal cda i poteri per il perfezionamento proprio della cessione in discussione (doc.3 convenuta) e il 30.10.2010 lo stesso PIEROTTI avendo espressamente rinunciato all'esercizio della prelazione statutaria in relazione alla medesima cessione (doc.16 convenuta);
 - o svolgendo poi varie eccezioni rispetto al rapporto di garanzia;

ed ha anche formulato **domanda risarcitoria ex art.96 cpc** nei confronti dell'attore.

La trattazione del processo ha quindi visto una fase preliminare, dedicata all'esame dell'eccezione preliminare della convenuta, fase conclusasi con l'**ordinanza 5.7.2016**,

- o nella quale il g.i. ha riservato al merito la decisione sulla eccezione, "*considerato che alla stregua della legge cipriota la società cipriota è stata estinta in epoca antecedente alla notifica; che dunque non si è instaurato il rapporto processuale tra l'attore e la società cipriota*"
- o e all'esito della quale sono state poi ammesse ed espletate alcune delle prove orali dedotte da entrambe le parti nelle memorie depositate ex art.183 cpc sesto comma, memorie nelle quali le difese hanno anche ribadito le loro posizioni con reciproche repliche rispetto alle varie questioni.

Sentenza n. 4295/2019 pubbl. il 06/05/2019
RG n. 78316/2014

A seguito di differimento dovuto al mutamento del g.i. per trasferimento di quello originario ad altro ufficio, all'udienza del 20.11.2018 le difese hanno poi precisato le conclusioni come sopra trascritte.

All'esito di tale contraddittorio e delle difese conclusionali reputa il Tribunale che, dovendosi **superare l'eccezione preliminare di parte convenuta**, le **domande dell'attore non** possano poi essere **accolte** nel merito, per l'assorbente rilievo della **non operatività della clausola di tag along negoziale rispetto alla vicenda di trasferimento infra-gruppo qui fatta valere dall'attore**.

Quanto alla **eccezione preliminare** della convenuta, va infatti considerato:

- nella presente causa l'attore,
 - a seguito delle vicende di infruttuosa notificazione della citazione alla società cipriota MAHINDRA GEARS CYPRUS LTD, obbligata principale ai sensi del *management agreement* e risultata cancellata dal Registro cipriota prima del tentativo di notificazione, ha scelto di svolgere le sue domande nei confronti della sola odierna convenuta, la capogruppo MM, chiamata a rispondere in via solidale, quale garante ¹, delle obbligazioni della propria controllata;
- tale scelta, come riconosciuto dalla stessa difesa della convenuta (cfr. p.18 comparsa conclusionale), risulta del tutto conforme al regime di scindibilità delle obbligazioni solidali, in presenza delle quali il creditore può evocare in giudizio anche solo uno dei condebitori, senza alcuna necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri;
- tale conclusione non è poi smentita dal richiamo della convenuta ad orientamenti di legittimità relativi alla diversa vicenda del c.d. litisconsorzio processuale in fase di impugnazione, orientamenti secondo i quali,
 - ferma la libertà del creditore di citare in giudizio anche solo uno dei condebitori solidali, una volta che invece egli li abbia citati entrambi si realizza appunto un litisconsorzio processuale *"che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore"* (così Cass. n. 14829/2016, citata dall'attore; nello stesso senso anche Cass. 16669/2012, citata dalla convenuta, secondo la cui identica massima: **"Il rapporto processuale tra creditore, debitore principale e fideiussore, che è facoltativo nella fase d'introduzione del giudizio, potendo il creditore agire separatamente, a norma dell'art.1944, primo comma, cod. civ., nei confronti dei due debitori solidali, una volta instaurato dà luogo a un litisconsorzio processuale, che diventa necessario nei gradi d'impugnazione, se siano riproposti temi comuni al debitore principale e al fideiussore, sicché il giudice d'appello, davanti al quale il fideiussore sollevi questioni attinenti al rapporto principale, non può negare ingresso ai relativi motivi di gravame in forza dell'acquiescenza prestata alla sentenza di primo rado dal debitore principale, ma è tenuto ad integrare il contraddittorio nei suoi confronti a norma dell'art. 331 cod. proc. civ."**);
- gli orientamenti citati riguardano dunque vicenda di per sé estranea al presente procedimento, nel quale, come correttamente rilevato dal primo g.i. nell'ordinanza 5.7.2016, nessun rapporto processuale si è instaurato nell'odierno primo grado tra l'attore e la debitrice principale, nei cui confronti la notifica della citazione non si è perfezionata,

¹ Ai fini che qui interessano è poi irrilevante la precisa definizione di tale garanzia della quale hanno pure discusso le parti, la convenuta qualificando l'obbligazione assunta con la missiva 30.6.2008 in senso fideiussorio, l'attore qualificando invece la stessa missiva quale lettera di *patronage* c.d. forte comportante impegno di garanzia atipica.

Sentenza n. 4295/2019 pubbl. il 06/05/2019
RG n. 78316/2014

- con la conseguenza che tale debitrice principale non può, secondo la regola generale di scindibilità delle obbligazioni solidali, essere ritenuta litisconsorte necessaria,
- con ancora conseguente **rigetto** della eccezione di improcedibilità di parte convenuta.

Passando quindi alla questione di merito si è detto sopra dirimente, va poi considerato:

- la **clausola di co-vendita azionata dall'attore** prevede a favore del PIEROTTI “*a standard tag along right*”, vale dire un diritto di co-vendita per il quale l’obbligata principale si impegna, nel caso di vendita della sua intera partecipazione in METACASTELLO SPA “*to a third party*”, a realizzare tale vendita “*only upon the condition that such third party acquires*” anche la partecipazione in METACASTELLO SPA del PIEROTTI “*at the same terms and conditions*” (cfr. art.6 secondo comma del *management agreement*, doc.5 attore);
- **secondo la convenuta tale clausola non potrebbe operare nel caso di specie**, nel quale si è realizzato (non tanto una cessione di quote in senso corrispettivo ma) un **mero trasferimento infra-gruppo**, dalla controllata cipriota alla controllata mauriziana, volto non già a scambiare azioni verso prezzo ma al solo accorciamento della catena di controllo, senza alcun effettivo trasferimento di ricchezza in senso economico: e ciò tanto più ove l’espressione “*third party*” contenuta nella clausola del *management agreement* sia letta alla luce dell’accordo preliminare 19.3.2008 (doc.17 convenuta) stipulato tra essa controllante e il PIEROTTI, il cui art.6 precisa che il diritto di *tag along* del PIEROTTI non sia configurabile nel caso di trasferimento delle azioni a un’altra società del gruppo (“*to an entity within the group*”), così confermandosi la volontà delle parti di escludere dalla operatività della clausola le mere operazioni infra-gruppo;
- **secondo l’attore**, al contrario, **la clausola di co-vendita sarebbe pienamente applicabile**, essendosi comunque realizzata una cessione di azioni a fronte di un preciso corrispettivo, come denotato dal tenore dell’atto di cessione indicante il prezzo in euro 42.752.794,25 (doc.17 attore) ed essendo poi irrilevante la specifica **esclusione** dalla clausola di *tag along* dei trasferimenti infra-gruppo contenuta nell’accordo preliminare 19.3.2008, trattandosi di esclusione poi **non riprodotta nel contratto definitivo** (il *management agreement* del 30.6/3.7.2008) e come tale da considerare “assorbita” dal tenore del negozio definitivo, secondo un costante orientamento di legittimità (cfr. Cass. n.9063/2012).

Rispetto a tali contrapposte letture, reputa il Tribunale che, come si è già anticipato, risulti **condivisibile** quella della **convenuta**.

Al riguardo va infatti osservato:

- che, in primo luogo, l’espressione letterale “*third party*” contenuta nella clausola (anche nella sua traduzione italiana, “*terzi*”, cfr. la traduzione prodotta dall’attore sempre sub 5) appare di per sé compatibile:
 - non solo con la lettura dell’attore, nel senso dell’applicabilità della clausola ad ogni ipotesi di trasferimento dell’intera partecipazione della stipulante ad altro soggetto, per ciò stesso “terzo”,
 - ma anche con la delimitazione della clausola prospettata dalla convenuta, nel senso della configurazione del diritto di co-vendita come connesso a trasferimenti di azioni dalla stipulante a soggetti “terzi” vale a dire estranei ad essa e, quindi, al gruppo cui la stipulante appartiene;
- che, data tale ambiguità dell’espressione, va quindi fatto ricorso ai canoni ermeneutici ex art.1362 cc e in tal senso può richiamarsi il tenore del negozio 19.3.2008, espressamente escludente dalla operatività della clausola i trasferimenti infra-gruppo: richiamo che, ad avviso

pagina 7 di 9

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9999a832cd06468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caaf

Sentenza n. 4295/2019 pubbl. il 06/05/2019
RG n. 78316/2014

del Tribunale, vale qui non tanto a rendere vigente tra le parti una clausola di negozio preliminare non riprodotta nel negozio definitivo (e come tale da intendersi assorbita secondo l'orientamento di legittimità richiamato dall'attore) ma a far emergere la comune volontà delle parti quanto al significato della pattuizione definitiva -di per sé si è detto ambigua- alla luce delle pattuizioni stipulate dal PIEROTTI con la capogruppo MM ed aventi il medesimo oggetto di quelle poi sussunte nel *management agreement* stipulato sempre dal PIEROTTI con la società designata da MM quale acquirente finale della partecipazione in METACASTELLO SPA.

Una conferma della interpretazione sopra delineata è poi significativamente ricavabile dalla stessa *ratio* della clausola di *tag-along*, clausola, come è noto, diffusa nella prassi a tutela della minoranza, prevedendo il diritto di un socio di profittare delle condizioni ottenute dal socio di maggioranza in caso di vendita della intera partecipazione di questi, così evitandosi che la partecipazione di minoranza -di per sé irrilevante quanto al controllo dell'ente e come tale non appetibile sul mercato- resti "bloccata" e sostanzialmente priva di valore in quanto "invendibile": *ratio* questa ravvisabile nel caso di specie,

- o nel quale il PIEROTTI, dopo aver ceduto la sua intera partecipazione in METACASTELLO SPA nell'ambito del gruppo MM, ha reinvestito nella stessa SPA un capitale di assoluta minoranza a fronte del mantenimento della posizione di amministratore concordato prima con la capogruppo e poi con l'acquirente finale,

solo rispetto alla ipotesi della fuoriuscita di METACASTELLO SPA dal gruppo MM,

- o con conseguente rischio di "blocco" della partecipazione minoritaria dell'attore in presenza di un socio di maggioranza "estraneo" e impossibilità di lucrare dalla vendita gli stessi profitti del gruppo MM,

e non anche nella ipotesi di trasferimento infra-gruppo, ipotesi quest'ultima nella quale la posizione del socio di minoranza dopo il trasferimento rimarrebbe comunque del tutto analoga a quella precedente alla cessione, ad una controllata dalla *holding* essendo stata sostituita un'altra, senza alcun effettivo scambio di ricchezza e senza alcun mutamento del controllo.

Né a contrastare tale ultima considerazione può poi valere, ad avviso del Tribunale, l'argomento difensivo dell'attore che sottolinea come in ogni caso il mutamento della controllante di METACASTELLO SPA, pur se avvenuto nell'ambito del gruppo dalla società cipriota a quella mauriziana, avrebbe comunque comportato una diversa soggettività estera della società controllante, trattandosi di argomento che non pare dirimente rispetto alla *ratio* della clausola come sopra delineata: *ratio* che, va ripetuto, consiste nell'evitare che il socio di minoranza resti proprietario di una partecipazione priva di valore dopo il trasferimento di quella del socio di maggioranza, nella presente vicenda a tal riguardo non essendo invece intervenuto alcun cambiamento nella posizione dell'attore, rimasto proprietario di una partecipazione minoritaria in società il cui controllo non è fuoriuscito dal gruppo con il quale egli ha negoziato la clausola di *tag along*.

Conclusivamente le **domande dell'attore** vanno quindi tutte **rigettate**, senza necessità di esame delle ulteriori questioni discusse tra le parti, tutte assorbite dal carattere dirimente dei rilievi sopra svolti in ordine alla non operatività della clausola invocata dall'attore rispetto alla cessione infra-gruppo del 6.1.2012.

Le **spese di lite** seguono la soccombenza dell'attore e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della lite e dell'attività difensiva svolta.

Non reputa infine il collegio la ricorrenza dei presupposti di legge per l'**accoglimento della domanda** risarcitoria formulata **ex art.96 cpc** dalla convenuta.

P.Q.M.

pagina 8 di 9

Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4587171487391d9995a832cd03468781b
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA MEROPE Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76ca1f

Sentenza n. 4295/2019 pubbl. il 06/05/2019
RG n. 78316/2014

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. rigetta tutte le domande dell'attore;
2. condanna l'attore GABRIELE PIEROTTI alla rifusione in favore della convenuta MAHINDRA & MAHINDRA LIMITED delle spese di lite, spese che liquida in euro 35.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario al 15 %, IVA e CPA;
3. rigetta la domanda ex art.96 cpc di parte convenuta.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 18 aprile 2019.

Il Presidente estensore

Elena Riva Crugnola